

Parti

Ricorrente: BASF SE

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) *L'esame delle questioni prima e seconda non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella parte in cui tale disposizione esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.*
- 2) *L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.*
- 3) *Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 2013/448/UE sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure necessarie e, dall'altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.*

⁽¹⁾ GU C 389 del 23.11.2015.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 luglio 2016 — Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA/
Commissione europea**

(Causa C-510/15 P) ⁽¹⁾

*(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Concorrenza — Intese —
Mercato europeo dell'acciaio per precompresso — Onere della prova — Presunzione d'innocenza —
Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Competenza
giurisdizionale anche di merito — Determinazione della gravità dell'infrazione e dell'importo
supplementare a scopo dissuasivo — Motivazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento)*

(2016/C 343/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (rappresentanti: T. Caiado Guerreiro e R. Rodrigues Lopes, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e J. Szczodrowski, agenti, M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Fapricela — Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.